




REGIONE  
ABRUZZO



**REGIONE** **ABRUZZO**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**  
**SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE**  
*Ufficio politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità*  
Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - Tel. 085/7672833  
e-mail: [rino.difelice@regione.abruzzo.it](mailto:rino.difelice@regione.abruzzo.it) pec: [dpd019@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd019@pec.regione.abruzzo.it)

## PROGRAMMA OPERATIVO 2020-2022

**Interventi nel settore della zootecnia a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie attraverso l'istituzione del regime di aiuti "De Minimis" conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015)**

**RDF/rdf**

## 1. PREMESSA

La Regione Abruzzo con legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, ha disciplinato gli interventi a sostegno delle aziende zootecniche del proprio territorio a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie ed in particolare ha previsto indennizzi in favore degli allevatori per la messa disposizione degli animali sentinella, per l'abbattimento di capi animali morti o abbattuti, nonché per il ristoro del mancato reddito dovuto a fermo d'impresa imposto dalla competente autorità sanitaria.

La suddetta legge regionale è stata notificata alla Commissione comunitaria che ha approvato, ai sensi del regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006, uno specifico regime di aiuti autorizzando, con nota 18.05.05 AGR 12186, la Regione Abruzzo ad applicare le misure contemplate nella decisione C (2004) 4542 del 18/11/2004 - Aiuto di Stato n. N 10/04 (Abruzzo), di durata illimitata.

La richiamata legge regionale è stata integrata da un punto di vista normativo dai seguenti successivi provvedimenti:

- a) Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P con la quale sono stati approvati i criteri di erogazione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15/2003;
- b) Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2007, n. 537/P con la quale è stata approvata una variante alla precedente deliberazione;
- c) Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008 n. 158/P con la quale sono state approvate le procedure d'indennizzo per l'anemia equina, modificate con successiva deliberazione 3 maggio 2010, n. 340/P;
- d) Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 con la quale all'articolo 62 è stata fatta una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2003 ed ha incluso gli imprenditori artigiani (ditte boschive) che svolgono le attività previste dall'articolo 1 della L.R. n. 15/2003 tra i beneficiari della medesima legge;
- e) Legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 che ha stabilito le priorità di indennizzo: mancato reddito per le specie zootecniche tradizionalmente allevate in regione (bovini, ovini e caprini) nel limite del 50% del contributo ammissibile;
- f) Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 che, al Titolo VI, ha stabilito gli interventi a sostegno del settore della zootecnia in applicazione del regolamento (UE) 702/2014 ed ha abrogato la legge regionale n. 15/2003.

Con il 1° luglio 2014 si sono iniziati ad applicare i seguenti nuovi strumenti relativi agli Aiuti di Stato nel settore agricolo:

- gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (denominati anche Orientamenti 2014-2020);
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Gli Orientamenti 2014-2020 hanno dettato nuove norme in materia di Aiuti di Stato e gli Stati membri avrebbero dovuto adottare alcune misure al fine di garantire che i loro regimi di aiuto esistenti fossero conformi alle nuove norme in materia di aiuti di Stato; in caso contrario, la normativa unionale avrebbe considerato illegali gli esistenti regimi di aiuto.

La Commissione unionale ha consigliato a tutti gli Stati membri di sospendere i regimi di aiuto esistenti dopo il 31 dicembre 2014 e di notificarli nuovamente alla stessa Commissione per il previsto parere favorevole.

Nel caso di specie, il regime di aiuto n. 10/2004, che aveva inizialmente durata illimitata, alla luce dei nuovi orientamenti 2014-2020, dopo il 31 dicembre 2014, era da considerarsi un nuovo aiuto e, a partire dal 1° gennaio 2015, è stato considerato un aiuto illegale che tuttavia poteva essere dichiarato compatibile dalla Commissione in caso avesse risposto nella sostanza agli Orientamenti 2014-2020.

Il competente Servizio dell'Amministrazione regionale ha dunque sospeso le istruttorie delle domande di indennizzo pervenute e non indennizzate per carenza di fondi nel Bilancio regionale (*n. 86 domande di indennizzo per abbattimento capi o mancato reddito per fermo d'impresa; n. 416 domande di indennizzo per gli animali sentinella*) in attesa di nuove norme conformi al mutato quadro normativo unionale.

Contestualmente, per il periodo 2015-2017, è stato istituito il regime di aiuti in esenzione SA.41209(2015/XA) recante "Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003"

La Regione Abruzzo, con legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante: *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)*, ha abrogato la precedente legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, ed ha stabilito che *“i regimi di aiuto di stato istituiti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie), scaduti alla data del 31 dicembre 2013, sono notificati alla Commissione europea ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) in conformità all’articolo 14 della L.R. 39/2014, gli aiuti sono concessi previa autorizzazione da parte della Commissione europea”*.

Le notifiche di cui alla suddetta nuova legge regionale non sono state effettuate per mancanza di copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di spesa del Bilancio regionale.

Inoltre, i nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 hanno disposto che *“I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi dei danni provocati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data”*.

Detto obbligo è stato riaffermato nel comma 6, dell’articolo 16, della richiamata legge regionale 22/2015.

In proposito, la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, con la comunicazione del 7 ottobre 2019 ha osservato che nell’esercizio 2018 (ed anche nell’esercizio 2019) la Regione Abruzzo ha effettuato pagamenti ad aziende che hanno interrotto la loro attività (fermo d’impresa) da settembre 2014 a gennaio 2015.

Anche considerando come data dell’evento che ha determinato la perdita quella corrispondente alla fine del fermo d’impresa, vale a dire 31 gennaio 2015, secondo l’Organismo unionale gli aiuti avrebbero dovuti essere erogati entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

Con la stessa nota sopra richiamata, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di inserire le aziende ancora da pagare in un regime de minimis conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione.

Per le vie brevi e tramite il sistema SARI (strumento informativo per le relazioni annuali degli Aiuti di Stato) è stata fornita da questo Dipartimento regionale assicurazione circa la sospensione dei pagamenti residui nelle more delle iniziative e decisioni da intraprendere a seguito degli opportuni approfondimenti in corso.

Infine, con nota regionale n. RA 298894/19 del 25 ottobre 2019 è stata data alla Commissione unionale piena assicurazione che gli aiuti in favore delle aziende colpite da epizootie e con domande di indennizzo già presentate alla Struttura regionale competente e non pagate per carenza di fondi sarebbero state soddisfatte, seppure parzialmente, in regime "de minimis" conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il presente Programma operativo intende attivare un sostegno economico, seppure parziale in quanto l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" non può superare 20.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, in favore di quelle aziende le cui domande di indennizzo, già presentate in virtù dei regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA), nonché della legge regionale n. 22/2015, non sono state soddisfatte per carenza di fondi nel Bilancio regionale e rischiano di non trovare alcun ristoro in base al mutato quadro normativo unionale che impone agli Stati membri di *attivare i regimi di aiuto entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi dei danni provocati dall'epizootia o dall'organismo nocivo ai vegetali e di versare gli stessi aiuti entro quattro anni a decorrere da tale data.*

Di seguito, dopo avere delineato sinteticamente il quadro normativo, si descrivono le finalità, le imprese beneficiarie, il fabbisogno finanziario complessivo, la dotazione finanziaria disponibile con il relativo cronoprogramma, l'entità ed i limiti dell'aiuto, gli obblighi, le limitazioni, le esclusioni e le disposizioni finali per l'erogazione degli aiuti previsti.

## **2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **2.1. Riferimenti normativi comunitari**

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01) (G.U. C 204 del 1.07.2014) con i quali*

la Commissione, fra l'altro, considera compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizootie, se tali aiuti rispettano alcune condizioni tra le quali quella di essere introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'epizootia e di essere pagati entro quattro anni a decorrere da tale data.

- *Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (G.U. L 193 del 1.07.2014, pag. 1) con il quale la Commissione ha stabilito, fra l'altro, per i regimi di aiuto, per gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.*
- *Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, che stabilisce, fra l'altro, l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108. Paragrafo 3, del trattato.*
- *Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, che ha elevato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica da euro 15.000,00 ad euro 20.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.*
- *Comunicazione ARES (2019)6181733 – 07/10/2019 della Commissione europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale che chiede all'Autorità responsabile dell'Aiuto di Stato n. SA.41209 (epizootie – Regione Abruzzo) di assicurare che i pagamenti residui alle aziende interessate saranno inseriti in un regime "de minimis" conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione.*

## **2.2. Riferimenti normativi nazionali**

- *Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente l'identificazione e la registrazione degli animali (bovini, ovicaprini, suini e altre specie).*

- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che all'articolo 12 istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN).
- *Regolamento (CE) n. 178/2002*, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e che all'articolo 18 prevede in tutte le fasi della produzione, la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare.
- *Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117*, che all'articolo 3, comma 2, istituisce il sistema di reti di sorveglianza per assicurare che i prodotti di origine animale siano ottenuti da animali che soddisfano i requisiti sanitari previsti.
- *Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158*, che all'articolo 14, comma 1, prevede la richiesta di registrazione del titolare dell'azienda zootecnica, definita all'articolo 1 (3) dello stesso decreto, presso il Servizio veterinario territoriale e che all'articolo 32 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14.
- *Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190*, che all'articolo 2 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- *Regolamento (UE) 2016/429*, che all'articolo 109 prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi.
- *Decreto 28 giugno 2016*, che sostituisce l'allegato IV, del decreto del DPR 317/96 e prescrive la modalità informatizzata per la compilazione del documento di provenienza e destinazione degli animali (c.d. modello 4).
- *Decisione della Commissione 2009/712/CE*, che prevede pagine informative su internet contenenti gli elenchi consultabili in tutti gli Stati Membri, di alcune tipologie di operatori del settore zootecnico in possesso di riconoscimento comunitario rilasciato a livello regionale conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria.
- *Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, recante “*Regolamento di polizia veterinaria*” e successive modifiche ed integrazioni.

### **2.3. Riferimenti normativi regionali**

- *Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15*, recante “*Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie*”, che prevede, fra l'altro, indennizzi in favore degli allevatori per la messa disposizione degli animali sentinella, per l'abbattimento di capi animali morti o abbattuti, nonché per il ristoro del mancato reddito dovuto a fermo d'impresa imposto dalla competente autorità sanitaria.

- *Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1* con la quale all'articolo 62 è stata fatta una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2003 ed ha incluso gli imprenditori artigiani (ditte boschive) che svolgono le attività previste dall'articolo 1 della L.R. n. 15/2003 tra i beneficiari della medesima legge.
- *Legge regionale 28 maggio 2013, n. 12* che ha stabilito le priorità di indennizzo: mancato reddito per le specie zootecniche tradizionalmente allevate in regione (bovini, ovini e caprini) nel limite del 50% del contributo ammissibile.
- *Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22*, recante: “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015) (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale)*”, che abroga la precedente legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 ed, al TITOLO VI, disciplina l’applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore zootecnia.
- *Aiuto di Stato/Italia (Regione Abruzzo) N. 10/2004 “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie (legge regionale n. 15 del 23 ottobre 2003).*
- *Regime di Aiuti di Stato n. SA.41209(2015/XA)*, istituito con Determinazioni 20 febbraio 2015 n. DPD27/29 e 17 aprile 2015 n. DPD27/90.
- *Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47).*
- *Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2005, n. 661/P* con la quale sono stati approvati i criteri di erogazione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 15/2003.
- *Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2007, n. 537/P* con la quale è stata approvata una variante alla precedente deliberazione.
- *Deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2008 n. 158/P* con la quale sono state approvate le procedure d’indennizzo per l’anemia equina, modificate con successiva *deliberazione 3 maggio 2010, n. 340/P.*

### 3. FINALITA'

Il presente Programma Operativo è finalizzato a recepire la comunicazione della Commissione Europea Ares(2019)6181733 – 07/10/2019 con la quale all'Autorità responsabile dell'Aiuto di Stato n. SA.41209 (epizootie – Regione Abruzzo) è stato chiesto di assicurare che i pagamenti residui alle aziende interessate fossero inseriti in un regime “de minimis” conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione.

La suddetta assicurazione è stata già data alla Commissione Europea con nota regionale n. RA 298894/19 del 25 ottobre 2019.

### 4. OBIETTIVI

Il regime di aiuti “de minimis” del Programma operativo in questione intende attivare un sostegno economico, seppure parziale in quanto l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” non può superare l'importo di 20.000,00 euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari, in favore di quelle aziende le cui domande di indennizzo già presentate in virtù dei regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA), nonché della legge regionale n. 22/2015, non sono state soddisfatte per carenza di fondi nel Bilancio regionale e rischiano di non trovare alcun ristoro in base al mutato quadro normativo unionale che impone agli Stati membri di *attivare i regimi di aiuto entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi dei danni provocati dall'epizootia o dall'organismo nocivo ai vegetali e di versare gli stessi aiuti entro quattro anni a decorrere da tale data.*

### 5. IMPRESE BENEFICIARIE

Possono usufruire dell'aiuto “*de minimis*” le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- abbiano già presentato le domande di indennizzo all'Amministrazione regionale in virtù dei regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA), nonché della legge regionale n. 22/2015, e non siano state soddisfatte per carenza di fondi nel Bilancio regionale;
- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile;
- abbiano mantenuto la iscrizione alla Camera di Commercio, ove previsto;
- siano in possesso della qualifica di allevamento attivo in caso di indennizzo per “fermo d'impresa”;

- siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dai precedenti regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA).

## **6. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO ED ENTITA' DELL'AIUTO**

- a. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019.
- b. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa unica non può superare 20.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
- c. Il periodo di tre esercizi finanziari è determinato facendo riferimento al periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti.
- d. L'entità dell'indennizzo teorico ammissibile per le aziende zootecniche interessate dai provvedimenti restrittivi dell'Autorità sanitaria competente in materia di epizoozie è determinato secondo le procedure già in essere di cui ai regimi di aiuto n. 10/04 e n. SA.41209(2015/XA) e che, di seguito, è così riepilogato:
- d.1. **(animali sentinella)** Il massimale è stabilito in 60,00 euro all'anno e per capo (€ 5,00 X n° mesi in cui gli animali sono stati messi a disposizione dell'Autorità veterinaria X n° capi)
- d.2. **(capi abbattuti, morti, macellati)** Il massimale è stabilito in euro 1.000,00 per UBA  
(n. UBA abbattute, morte, macellate X € 1.000,00, al netto della somma percepita dalla vendita degli animali o delle carni)
- d.3. **(mancato reddito per ditte boschive)** Fermo d'impresa indennizzabile massimo 4 mesi dalla data del provvedimento di sequestro  
(€ 28,70 X n° di giorni di fermo d'impresa certificati dall'Autorità veterinaria competente per territorio, al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito)
- d.4. **(mancato reddito per allevamenti equidi da riproduzione)** Animali interessati: fattrici da riproduzione e stalloni approvati per la riproduzione; Il

massimale è stabilito sulla base del valore di un puledro per fattrice/anno: € 1.000,00 per UBA

(€ 1.000,00 X n° UBA, al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito)

d.5. **(mancato reddito per allevamenti bovini e ovi-caprini)** Fermo d'impresa indennizzabile massimo 8 mesi per i bovini e 4 mesi per gli ovini dalla data del provvedimento di sequestro

(produzione standard –PS- per capo / anno (000) / 365 (giorni per anno) x numero gg di fermo (240 o 120) x numero capi (000) - al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito)

- e. In virtù della normativa vigente in materia di “de minimis”, l'indennizzo teorico determinato con le procedure sopra descritte, se inferiore ad euro 20.000,00, sarà erogato per intero al netto dell'importo “de minimis” ricevuto nel triennio di riferimento.
- f. Se l'indennizzo teorico ammissibile per impresa unica è superiore all'importo di euro 20.000,00, lo stesso sarà erogato nella misura massima di euro 20.000,00, al netto dell'importo “de minimis” ricevuto nel triennio di riferimento.
- g. In definitiva, nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concedibile porti al superamento del massimale di euro 20.000,00, imposto dal Reg. (UE) n. 2019/316, l'aiuto è concesso per la frazione che rientra nello stesso limite massimo.

## **7. OBBLIGHI E LIMITAZIONI**

- a. Le misure di aiuto “*de minimis*” sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- b. L'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013, successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
- c. L'aiuto è limitato alle sole imprese attive nella produzione primaria:

- in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, nonché con gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;
- in regola con la normativa europea, nazionale e regionale, in materia di identificazione e registrazione dei capi;
- non destinatarie di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto bloccato.

d. Il Servizio competente del Dipartimento Agricoltura ha l'obbligo di:

- informare per iscritto l'impresa dell'importo concesso e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*", facendo esplicito riferimento alla normativa unionale e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- controllare il massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli altri aiuti *de minimis* *SIEG* già concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
- Conservare i dati riguardanti gli aiuti "*de minimis*" per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto.

e. Il controllo del massimale aiuti *de minimis*, ai sensi della normativa europea e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministero dello sviluppo economico, dal 1° luglio 2020 avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il soggetto concedente è tenuto ad effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti *de minimis*, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari, secondo il "*modello 1*", allegato al presente Programma operativo.

## 8. FABBISOGNO E DOTAZIONE FINANZIARIA

- a. Nella successiva tabella, è riepilogato il numero delle domande di indennizzo e l'importo di aiuto richiesto, distinto per anno, che ad oggi risultano inevase per carenza di finanziamenti e per esaurimento della validità dei rispettivi regimi di aiuti di stato attivati:

ANNO	ABBATTIMENTI E MANCATO REDDITO		ANIMALI SENTINELLA		TOTALE €
	<i>Numero domande</i>	<i>Indennizzo richiesto €</i>	<i>Numero domande</i>	<i>Indennizzo richiesto €</i>	
<b>2009</b>	3	3.000	/		<b>3.000</b>
<b>2010</b>	58	385.800	77	40.745	<b>426.545</b>
<b>2011</b>	24	306.903	87	43.145	<b>350.048</b>
<b>2012</b>	/	/	64	33.980	<b>33.980</b>
<b>2013</b>	/	/	50	31.505	<b>31.505</b>
<b>2014</b>	/	/	51	27.380	<b>27.380</b>
<b>2015</b>	/	/	/	/	<b>/</b>
<b>2016</b>	7	95.475	29	12.635	<b>108.110</b>
<b>2017</b>	6	125.685	19	6.715	<b>132.400</b>
<b>2018</b>	5	217.242	7	2.225	<b>219.467</b>
<b>2019</b>	7	79.741	10	5.360	<b>85.101</b>
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>1.213.846</b>	<b>394</b>	<b>203.690</b>	<b>1.417.536</b>

- b. Il fabbisogno teorico stimato sulla base dei dati dichiarati in domanda da parte dei potenziali beneficiari è complessivamente di euro 1.417.536,00; lo stesso fabbisogno stimato sulla base del regolamento (UE) n. 1408/2013 (regolamento de minimis agricolo) è pari ad euro 900.000,00 che corrisponde ad un fabbisogno annuo di euro 300.000,00.
- c. L'importo di euro 900.000,00 destinato al finanziamento del presente programma operativo 2020-2022 trova la necessaria copertura finanziaria secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo di spesa	Piano dei conti	Descrizione	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021	Importo Anno 2022
101630-1	1.04.03.99.000	Contributo straordinario per indennizzo dei costi della prevenzione, controllo della eradicazione di epizoozie	€ 300.000,00	€ 300.000,00	da stabilirsi con legge di bilancio 2020/2022: € 300.000,00

d. E dunque, le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'istituendo regime di aiuto "de minimis" per il periodo 2020-2022 sono assicurate per l'esercizio 2020 e 2021 con il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 nel Capitolo di spesa 101630-1, mentre per l'esercizio finanziario 2022 il necessario stanziamento è determinato nel pertinente Capitolo di spesa con legge del bilancio di previsione finanziario 2020-2022

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- L'istituendo Regime di aiuti "de minimis" è operativo a partire dall'esercizio finanziario 2020.
- Le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di previsione 2019-2021 sono impegnate con il provvedimento di approvazione del presente Programma operativo.
- Il provvedimento di approvazione, unitamente al Programma operativo ed al modello 1 ad esso allegato sono pubblicati nel BURAT e nel sito istituzionale della Regione Abruzzo al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/categorie-macroaree/zootecnia>

Pescara, 6 ottobre 2019

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Rino DI FELICE  
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
Vacante  
Il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Elena SICO  
Certificatore Aruba S.p.A.  
Firma digitale n. 6130940002309000  
Validità 28/07/2022

**RDF/rdf**